

AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Provvedimento dell'8 maggio 2019, n. 137/19/CONS.

Archiviazione atti di presunta violazione dell'articolo 9, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

DELIBERA N. 137/19/CONS

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI ... PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9, DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITA'

NELLA riunione di Consiglio dell'8 maggio 2019;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica" e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'articolo 1;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 20 marzo 2019 con il quale sono state fissate per il giorno 26 maggio 2019 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, e per il giorno 9 giugno 2019 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 109/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per il giorno 26 maggio 2019", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 87 del 12 aprile 2019;

VISTA la nota del 26 aprile 2019 (prot. n. 181587) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di ..., a seguito della segnalazione del 23 aprile 2019 a firma del Signor ..., consigliere comunale, con la quale, in relazione al rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale di detto Comune del 26 maggio 2019, si asserisce la distribuzione nelle cassette postali di alcuni residenti del Comune, avvenuta in data 16 aprile 2019, di un volantino intitolato "...", riportante in prima pagina il logo del Comune e dell'azienda di illuminazione pubblica "...", con una dichiarazione del Sindaco di ... corredata da un'immagine dello stesso e accompagnata dall'indicazione del nome e del cognome di quest'ultimo. Tale distribuzione è stata "finanziata e disposta dal Comune con recente Determinazione d'impegno di spesa n. 169 del 14.03.2019 [...] con la quale si sono incaricate n. 2 persone per la distribuzione a domicilio del materiale", pur essendo stato stipulato "il contratto per dare il via ai lavori di riqualificazione dell'illuminazione pubblica a ... [...] nel gennaio 2018", ed inoltre è stato avvisato personalmente il segretario generale del Comune in data 17 aprile 2019, chiedendone l'immediata sospensione. In particolare, il Comitato, dopo aver avviato il procedimento e richiesto le controdeduzioni in data 23 aprile 2019, nel rilevare che "per quanto la stampa e la grafica del materiale oggetto di segnalazione sembra riconducibile alla società ...", ha affermato che "la presenza sul suddetto materiale del logo del Comune, della foto e della dichiarazione del Sindaco, ma soprattutto l'appurata circostanza che la distribuzione di tali volantini sia stata direttamente curata dal Comune stesso [...] fa ritenere che la fattispecie segnalata sia riconducibile alle

attività di comunicazione/informazione istituzionale". Pertanto, ha proposto, a seguito dell'istruttoria sommaria, l'adozione di un provvedimento sanzionatorio, nonostante "il fatto che la distribuzione [sia stata] sospesa a far data dal 18 aprile 2019 [e possa] essere considerata una forma di ravvedimento spontaneo [di una comunicazione che] non poteva essere effettuata già a partire dal 25 marzo u.s. [...] giorno di decorrenza del divieto" per le elezioni europee;

ESAMINATA, in particolare, la nota del 24 aprile 2019, con la quale il Sindaco del Comune di ... ha riscontrato la richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, osservando in sintesi quanto segue:

- la società "... appaltatrice dei lavori di riqualificazione dell'illuminazione pubblica con l'intento di informare la cittadinanza del nuovo sistema di illuminazione, ha provveduto alla stampa e alla impostazione grafica del depliant contenente una breve presentazione del sindaco;
- compito del Comune la distribuzione sul territorio;
- tale attività è stata posta in essere prima dell'indizione dei comizi elettorali [e] con determina del 14 marzo c.a. veniva conferito incarico di distribuzione;
- a seguito della segnalazione del Consigliere ... verificato che la distribuzione non era stata ultimata, il responsabile del procedimento ha provveduto a disporre l'interruzione immediata della distribuzione come da comunicazione allegata;

PRESA VISIONE del volantino intitolato "... oggetto di segnalazione, nonché dell'intera documentazione istruttoria;

CONSIDERATO che l'articolo 9, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è "proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari";

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a:

- a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione;
- b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento;
- c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;
- d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
- e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;
- f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale" (cfr. articolo 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'articolo 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche "la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa" in relazione al successivo articolo 2, comma 1, recante "Le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni si esplicano [...] anche attraverso [...] le distribuzioni";

RILEVATO che le attività di informazione e comunicazione realizzate dal Comune di ... oggetto di segnalazione ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'articolo 9, della legge n. 28/2000, in relazione alle elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale di detto Comune, risultando successive alla convocazione dei comizi elettorali e riconducibili quindi al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

PRESA VISIONE della copia del volantino oggetto di segnalazione, dal titolo "...", il quale riporta il logo del Comune e della società "...", nome e cognome, foto e dichiarazioni del Sindaco ... del seguente tenore *"Cari concittadini, con la scelta di dotare il territorio comunale di un'illuminazione pubblica efficiente e nuova, ... ha compiuto una svolta verso una tecnologia green e sostenibile", "Grazie a questo intervento, ... si prepara a compiere un salto di qualità nella sostenibilità ambientale [...] e nella qualità urbanistica della città" e "Innovazione, sicurezza, ambiente ed ecologia: ... si dispone a presentarsi sotto questa nuova luce"*;

RILEVATO che l'attività di comunicazione effettuata dal Comune di ... , attraverso la distribuzione dei volantini ai cittadini del Comune, contenente informazioni sui lavori di riqualificazione dell'illuminazione pubblica, sui benefici economici ed ambientali e sulle modalità del nuovo servizio appare in contrasto con il dettato dell'articolo 9, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presenta i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre né il requisito dell'impersonalità in quanto i volantini, pur stampati dalla società appaltatrice dei lavori di illuminazione pubblica "...", sono stati distribuiti a cura e spese del Comune e riportano il logo del Comune, la foto, la firma e le dichiarazioni del Sindaco ...; non ricorre neppure il requisito dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie delle Amministrazioni poiché le informazioni contenute nei predetti volantini riguardano un intervento iniziato a gennaio 2018 tale da rendere tali comunicazioni differibili nel tempo;

RITENUTO altresì di dover distinguere l'attività di comunicazione istituzionale realizzata attraverso l'effettiva distribuzione dei volantini successivi alla convocazione dei comizi per le elezioni amministrative, oggetto del presente procedimento, dall'attività relativa alla copertura economica della relativa spesa (determina del 14 marzo 2019), la quale non rientra, in quanto atto amministrativo, nell'ambito di applicazione del citato articolo 9, seppure anteriore alla decorrenza del divieto del 25 marzo 2019;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza di tale comunicazione oggetto di segnalazione a quanto previsto dall'articolo 9, della legge n. 28 del 2000;

CONSIDERATO che, a seguito della contestazione dell'avvenuta violazione dell'articolo 9, legge 28 del 2000, il Comune di ... ha interrotto la distribuzione dei volantini in questione, come da comunicazione allegata alle memorie difensive;

RITENUTO che la sospensione della distribuzione del materiale informativo a far data dal 18 aprile 2019 configuri un'ipotesi di ravvedimento spontaneo agli obblighi di legge;

PRESO ATTO, pertanto, dell'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 25, comma 10, della delibera n. 109/19/CONS;

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'articolo 31, del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

DELIBERA

- l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.
- Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.
- La presente delibera è notificata al Comune di ... e trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 8 maggio 2019